

Laguna di Venezia. Le nuove norme di tutela delle acque*

Così com'era successo con il D.P.R. 962 del 20/9/1973 che aveva in qualche modo anticipato la legge 319/1976 (la cosiddetta legge Merli), la nuova legislazione speciale sugli scarichi in laguna, prevista dalla legge 206/1995 (art. 2) e introdotta tra l'aprile 1998 e l'agosto 1999, ha di fatto anticipato la nuova normativa nazionale di tutela delle acque (D. Lgs n. 152 dell'11 maggio 1999 di recepimento delle direttive europee 91/271 e 91/676). Questo conferma la laguna di Venezia come laboratorio per lo studio dei problemi dell'ambiente e per la messa a punto degli strumenti tecnici e di controllo per la gestione degli ecosistemi complessi.

Il decreto assunto dal Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici il 23 aprile 1998 (il cosiddetto decreto Ronchi/Costa 1) ha fissato alcuni importanti punti:

1. Gli obiettivi di qualità per il corpo idrico lagunare (i requisiti del sistema di controllo e gestione degli scarichi) e per i corpi idrici del suo bacino scolante, da perseguire al fine di assicurare la protezione della vita acquatica e gli usi legittimi della laguna (gli obiettivi sono espressi come concentrazione limite nelle acque di circa 70 sostanze individuate come critiche per l'ecosistema. Per quasi ogni parametro sono definiti valori imperativi, da raggiungere immediatamente con i dispositivi attuativi previsti dalla legge, e valori guida verso cui indirizzare i piani di disinquinamento dell'ecosistema);
2. Il divieto per alcune sostanze altamente pericolose che risultano presenti nell'ecosistema, all'immissione in laguna in qualsiasi concentrazione rilevabile negli scarichi;
3. Le procedure e i termini temporali entro i quali definire, attraverso un conseguente delicato lavoro tecnico e di consultazione inter-istituzionale:
 - a) i carichi massimi ammissibili complessivi recapitabili in laguna al fine di non superare, per ciascuna delle sostanze individuate, la concentrazione massima contenuta negli obiettivi di qualità;
 - b) i carichi netti di inquinanti recapitabili in laguna e nei corpi idrici del suo bacino scolante, intesi come differenza tra carico "naturale o comunque non controllabile localmente e carico massimo ammissibile";
 - c) i nuovi limiti agli scarichi industriali e civili che versano in laguna e nel suo bacino scolante, necessari per non superare i carichi netti ammissibili;
 - d) le migliori tecnologie disponibili da applicare agli impianti industriali esistenti, in modo da avvicinarsi il più possibile ai limiti imposti agli scarichi diretti in laguna, qualora i limiti stessi non siano tecnicamente raggiungibili;
4. Le procedure e i termini temporali entro i quali ridefinire le autorizzazioni allo scarico in laguna, una volta definiti i nuovi limiti.

La determinazione dei carichi massimi totali e di quelli netti e, quindi, dei limiti agli scarichi secondo un processo di logica derivazione non sarebbe stata possibile senza una sostanziale base conoscitiva,

in parte esistente e in parte attivata appositamente dal Magistrato alle Acque di Venezia attraverso il Consorzio Venezia Nuova e senza il complesso lavoro di elaborazione svolto da una Commissione tecnica di esperti.

Di conseguenza, il decreto del Ministro dell'Ambiente del 16 dicembre 1998 (Ronchi/Costa 2) ha prodotto integrazioni al precedente decreto, indicando per alcune sostanze un divieto immediato all'immissione in laguna e dando maggior tempo alla Commissione di esperti per condurre le proprie valutazioni e soprattutto per raccogliere i dati necessari al proprio lavoro.

In seguito, il decreto del 9 febbraio 1999 (Ronchi/Costa 3) ha fissato i carichi massimi ammissibili di inquinanti complessivamente recapitabili nella laguna di Venezia.

Successivamente, i decreti del 26 maggio 1999 (Ronchi/Costa 4) e del 30 luglio 1999 (Ronchi/Costa 5), entrambi pubblicati nell'agosto 1999, hanno rispettivamente individuato le migliori tecnologie disponibili da applicare agli impianti industriali esistenti e fissato i limiti agli scarichi industriali e civili da immettere in laguna.

La complessa macchina attivata dovrà adesso essere affiancata da un sistema di monitoraggio dell'ambiente lagunare per verificare che gli obiettivi siano perseguiti e raggiunti in un tempo ragionevole e che gli attesi risultati di qualità ambientale complessiva dell'ecosistema lagunare siano conseguiti in corrispondenza del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico.

La messa a punto del sistema di monitoraggio (procedure, struttura, organizzazione) non potrà che procedere gradualmente anche in considerazione che saranno gradualmente gli effetti degli interventi di disinquinamento.

A questo punto si deve auspicare che l'esperienza maturata a Venezia possa essere messa a disposizione delle amministrazioni che dovranno occuparsi di definire obiettivi di qualità e programmi di intervento per i bacini degli altri corpi idrici del Paese e che si possa gradualmente giungere a una completa armonizzazione delle procedure e dei criteri tecnici di gestione tra territorio lagunare soggetto a particolari obiettivi di tutela garantiti dalla legislazione speciale e resto del territorio.

Sempre in materia di qualità delle acque, va ricordato infine che in questi mesi sono state anche stipulate importanti convenzioni internazionali (aggiornamento della convenzione di Barcellona) per la tutela delle acque del Mediterraneo dall'inquinamento di origine terrestre.

* Nota a cura dell'architetto Alberto Giulio Bernstein, responsabile del Servizio Ambiente del Consorzio Venezia Nuova